



# **Direttiva tecnica concernente la protezione degli animali per conigli**

## **Manuale di controllo - Protezione degli animali**

11 ottobre 2021





## **Direttiva tecnica**

concernente la

### **protezione degli animali per conigli**

del 11 ottobre 2021

Versione 3.2

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) emana la presente direttiva tecnica per la verifica dei requisiti minimi previsti dalla legge sulla base dei seguenti atti normativi:

- Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn)
- Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn)
- Ordinanza dell'USAV del 27 agosto 2008 sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici (OFPAAn)

La presente direttiva tecnica entra in vigore il 1° gennaio 2022.


## Indice

<b>Disposizioni generali</b> .....	<b>4</b>
<b>Punti di controllo</b> .....	<b>6</b>
1. Formazione.....	6
2. Misure minime.....	7
3. Occupazione dei parchi .....	7
4. Pavimenti, superfici sopraelevate e lettiera .....	8
5. Possibilità di ritirarsi .....	8
6. Nidi .....	9
7. Dispositivi per dirigere il comportamento degli animali nella stalla e nelle aree d'uscita .....	9
8. Illuminazione .....	10
9. Qualità dell'aria, garanzia dell'afflusso di aria fresca e rumore nella stalla .....	11
10. Approvvigionamento di foraggio e acqua, esigenze comportamentali .....	11
11. Detenzione individuale .....	12
12. Ferimenti e cura degli animali.....	12
13. Altro .....	13
<b>Allegato: Misure minime</b> .....	<b>14</b>
A Misure minime di gabbie e parchi per conigli adulti.....	14
B Misure minime di gabbie e parchi per animali giovani dallo svezzamento alla maturità sessuale.....	15

## Disposizioni generali

### Misure

Le misure delimitano sempre spazi liberi (*luce netta*).



### Definizione di «cambiamento di destinazione d'uso»

Realizzazione di un sistema di detenzione in edifici esistenti, realizzazione di un sistema di detenzione per capi di un'altra specie animale o di un'altra categoria della stessa specie oppure realizzazione di un nuovo sistema di detenzione per animali della stessa categoria.

### Definizione di «nuova realizzazione»

Le costruzioni nuove o quelle che hanno subito un cambiamento di destinazione d'uso e gli edifici che sono stati ricostruiti o ampliati sono considerati di nuova realizzazione.

Se nei sistemi di stabulazione vengono effettuati lavori di manutenzione che non si limitano alla sostituzione dei singoli elementi dell'impianto di stabulazione, occorre verificare se il locale è suddivisibile in modo tale che per le poste, i box di riposo, i settori di riposo, le corsie, le poste di foraggiamento e le aree di foraggiamento siano rispettate le dimensioni minime citate per le stalle di nuova realizzazione.

L'autorità cantonale può autorizzare deroghe ai requisiti minimi nei casi summenzionati. Essa considera a tal fine l'onere risultante per il detentore degli animali e il benessere degli animali.

Determinate disposizioni si applicano esclusivamente a stalle, box ecc. di nuova realizzazione dopo il 1° settembre 2008.

Nel manuale di controllo, i differenti requisiti imposti in virtù dei periodi transitori sono indicati mediante apposite caselle di colore grigio.

### Classificazione delle lacune, procedura in caso di lacune

Nel caso delle lacune individuate, viene anche registrato il livello di gravità («esigua», «sostanziale» o «grave»):

- Le lacune **esigue** sono lacune che limitano in modo non sostanziale il benessere degli animali. Devono essere eliminate al più presto.
- Le lacune **sostanziali** richiedono misure rapide di eliminazione, ma non limitano in maniera così grave il benessere degli animali né costituiscono una minaccia tale che sia necessario l'intervento immediato del servizio cantonale preposto alla protezione degli animali.
- Le lacune **gravi** di solito rappresentano una grave negligenza o richieste eccessive di adattabilità (dolore, sofferenza). La correzione della lacuna deve essere immediata e avvenire il giorno stesso.

I criteri utilizzati per la suddivisione delle carenze sono, ad esempio, il numero degli animali interessati, genere, entità e durata della carenza, il verificarsi di una reiterazione della carenza e il sussistere di più carenze relative a diversi aspetti della protezione degli animali.

La classificazione del livello di gravità viene effettuata a livello di punto di controllo oppure, in maniera riassuntiva, di categoria animale o di specie animale. Se almeno un punto di controllo è valutato come «grave», anche la valutazione a livello di categoria animale o di specie animale è considerata «grave». La classificazione della lacuna (esigua, sostanziale, grave) viene effettuata dalla persona addetta al controllo o dal servizio cantonale preposto alla protezione degli animali secondo le direttive dell'autorità cantonale di esecuzione. La valutazione finale è effettuata dal servizio cantonale preposto alla protezione degli animali.

Dopo il controllo, le lacune devono essere rese disponibili in Acontrol entro i termini previsti dall'articolo 8 Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura. Per le lacune sostanziali o gravi, i dati devono essere registrati entro 5 giorni lavorativi dal controllo, per le lacune esigue o in caso di nessuna lacuna entro un mese dal controllo. Inoltre, in caso di gravi lacune, l'organo di controllo informa immediatamente e il giorno stesso il servizio cantonale preposto alla protezione degli animali sulle carenze riscontrate. Il servizio cantonale preposto alla protezione degli animali avvierà immediatamente delle misure (ad es. accertare i fatti sul posto e ordinare la procedura).

L'elenco di esempi nei manuali di controllo sulla protezione degli animali relativi alla suddivisione delle lacune in livelli di gravità non è esaustivo:

Esiste una lacuna **esigua** nella protezione degli animali, ad es.:

- Un coniglio di 7,5 settimane di vita viene tenuto isolato.
- Una coniglia presenta delle abrasioni nella regione delle mammelle a causa di uno spigolo aguzzo all'altezza dell'accesso al nido. Detto spigolo è già stato eliminato.

Esiste una lacuna **sostanziale** nella protezione degli animali, ad es.:

- Negli ultimi due gruppi di animali da ingrasso la mortalità è leggermente aumentata (superiore al 10%), tuttavia non è stato ancora consultato il veterinario.
- I conigli non hanno oggetti da rosicchiare.
- Le coniglie allattanti non possono ritirarsi dai loro cuccioli.
- Nella lettiera sono presenti numerosi agglomerati di feci di grosse dimensioni.

Esiste una lacuna **grave** nella protezione degli animali, ad es.:

- Gli animali non ricevono acqua.
- Uno o più animali presentano un forte stato di denutrizione, senza che siano state adottate le necessarie misure.
- Uno o più animali sono evidentemente malati (ad es. cattivo stato generale, diarrea, problemi respiratori, raffreddore) senza che sia stato effettuato un trattamento adeguato.
- Uno o più animali presentano una ferita grave (ad es. ferita aperta) senza che siano state adottate le necessarie misure.
- Vi sono animali morti. Il loro stato o le circostanze indicano che sono stati gravemente trascurati o hanno sofferto.

## Punti di controllo

### 1. Formazione

**Basi legali** [art. 31 OPAn](#), [art. 194 OPAn](#)

**Altre basi** —

**Le condizioni sono soddisfatte quando è possibile comprovare che la persona responsabile della detenzione e dell'accudimento degli animali ha espletato la seguente formazione:**

Per le persone registrate dopo il 1° settembre 2008 come gestori di aziende agricole o come detentori di conigli

- ✓ in caso di detenzione di oltre 10 unità di bestiame grosso da reddito: professione agricola <sup>1)</sup>;
- ✓ nelle regioni di montagna, qualora per l'accudimento degli animali siano necessarie meno di 0,5 unità standard di manodopera: attestato di competenza <sup>2)</sup>;
- ✓ nelle aziende d'estivazione: professione agricola <sup>3)</sup>;
- ✓ in caso di produzione di oltre 500 animali giovani all'anno e di detenzione di al massimo 10 unità di bestiame grosso da reddito: attestato di competenza <sup>2)</sup>.

#### Osservazioni

- 1) *Professione agricola come agricoltore, contadino, agronomo o una formazione equivalente in una professione specifica nel settore agricolo. Oppure un'altra professione integrata da un corso di perfezionamento in ambito agricolo conseguito entro due anni dall'acquisizione dell'azienda detentrica di animali o dall'attività pratica comprovata in un'azienda agricola per almeno tre anni.*
- 2) *L'attestato di competenza può essere conseguito con un corso, un periodo di pratica o una conferma ufficiale di un'esperienza almeno triennale con la specie animale in questione.*
- 3) *Se la persona che accudisce gli animali in un'azienda d'estivazione non possiede una formazione agricola, il gestore dell'azienda d'estivazione è responsabile del fatto che il personale addetto all'accudimento degli animali sia sorvegliato da una persona in possesso di una formazione di cui al punto 1 delle presenti osservazioni.*

Per le persone che al 1° settembre 2008 risultavano già registrate come gestori di aziende agricole o come detentori di conigli

- ✓ non occorre recuperare la formazione necessaria (professione agricola, attestato di competenza per la detenzione di un certo numero di animali domestici).

#### Nota bene

- Le condizioni devono essere verificate se dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali il gestore dell'azienda agricola o il detentore di conigli è cambiato.

## 2. Misure minime

**Basi legali** [art. 10 OPAn](#)

**Altre basi** Informazioni tecniche [5.1 Misure minime per la detenzione di conigli](#)

---

### Le condizioni sono soddisfatte quando:

- ✓ le misure minime delle stalle e degli impianti di stabulazione sono rispettate per tutti i conigli presenti nell'azienda, conformemente all'allegato Misure minime.
- 

### Nota bene

- Il controllo si basa sull'autodichiarazione del responsabile dell'azienda: vanno verificati gli adeguamenti edili degli impianti di stabulazione che toccano le misure minime e sono stati effettuati dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali. Se l'azienda non ha effettuato adeguamenti edili rilevanti, le misure minime vengono controllate solo se nel corso della visita all'azienda si rilevano indizi di carenze (ad. es. sulla base di controlli a campione).
- 

## 3. Occupazione dei parchi

**Basi legali** [all. 1 tab. 8 OPAn](#)

**Altre basi** —

---

### Le condizioni sono soddisfatte quando:

- ✓ il numero degli animali stabulati non supera quello previsto all'allegato Misure minime.
- 

**Nota bene** —

---

## 4. Pavimenti, superfici sopraelevate e lettiera

**Basi legali** [art. 7 OPAn](#), [art. 34 cpv. 2 OPAn](#)

**Altre basi** —

---

### Le condizioni sono soddisfatte quando:

- ✓ in caso di pavimenti perforati, la distanza tra le traverse o il diametro dei fori sono adeguati alla taglia e al peso degli animali, tenendo conto in particolare degli animali giovani;
  - ✓ i pavimenti non sono sdruciolevoli;
  - ✓ nei parchi con superfici sopraelevate, queste sono sopraelevate rispetto alla superficie al suolo di almeno 20 cm e di dimensioni tali da consentire agli animali di sdraiarsi con il corpo totalmente disteso;
  - ✓ sono utilizzati parchi senza lettiera solo in locali climatizzati <sup>a)</sup>;
  - ✓ la lettiera è asciutta e non presenta eccessivi accumuli di escrementi <sup>b)</sup>.
- 

### Nota bene

- a) Un locale è climatizzato se nel settore che ospita gli animali la temperatura dell'aria non scende al di sotto dei 10° C e non vi sono correnti d'aria.
  - b) In caso di lettiera umida o sporca si osservano più spesso problemi alle zampe.
- 

## 5. Possibilità di ritirarsi

**Basi legali** [art. 65 cpv. 2 OPAn](#), [all. 1 tab. 8 OPAn](#), [art. 33 OFPAN](#)

**Altre basi** Informazioni tecniche [5.2 Zona di ritiro i conigli](#)

---

### Le condizioni sono soddisfatte quando:

- ✓ i parchi dispongono di una zona oscurata <sup>a)</sup> in cui gli animali possono ritirarsi;
  - ✓ la zona in cui gli animali possono ritirarsi è accessibile da più lati nei gruppi con più di cinque animali, e suddivisa <sup>b)</sup> nei gruppi con più di dieci animali;
  - ✓ le coniglie che allattano possono allontanarsi dai loro piccoli in un altro compartimento oppure su una superficie sopraelevata.
- 

### Nota bene

- a) Le zone oscurate possono essere realizzate con vari mezzi, ad esempio con una superficie sopraelevata o un'altra struttura chiusa nella parte superiore oppure con una copertura parziale del lato frontale grigliato. Nel luogo in cui si trovano le attrezzature per il foraggiamento e l'abbeverata e al centro del settore di attività restante, l'intensità luminosa deve essere di almeno 15 lux. Un nido con i piccoli non può essere considerato un settore di ritiro. In caso di stabulazione in gruppo, le possibilità di ritirarsi servono anche a evitare situazioni di conflittualità tra i vari animali.
  - b) In alternativa a questa suddivisione, il sistema di stabulazione può essere strutturato in modo tale che siano disponibili almeno due settori in cui gli animali possano ritirarsi.
-



## 6. Nidi

**Basi legali** [art. 65 cpv. 4 OPAn](#)

**Altre basi** Informazioni tecniche [5.5 Nidi per i conigli](#)

---

### Le condizioni sono soddisfatte quando:

- nel parco le coniglie in gestazione avanzata e quelle che allattano hanno a disposizione almeno un settore, separato da una parete fissa e da una soglia (almeno 8 cm), che possano rivestire di materiale per preparare il nido (paglia, fieno ecc.) e imbottire con peli.
- 

**Nota bene** —

---

## 7. Dispositivi per dirigere il comportamento degli animali nella stalla e nelle aree d'uscita

**Basi legali** [art. 35 cpv. 1 OPAn](#)

**Altre basi** —

---

### Le condizioni sono soddisfatte quando:

- ✓ non sono presenti recinzioni o dispositivi elettrici nell'area in cui si trovano gli animali <sup>1)</sup>;
- ✓ non sono presenti dispositivi taglienti o acuminati nell'area in cui si trovano gli animali.

#### Osservazione

- 1) *Le aree d'uscita possono essere delimitate con recinzioni elettriche se la superficie è abbastanza grande da permettere agli animali di tenere la dovuta distanza dal recinto e di potersi evitare a vicenda.*
- 

**Nota bene** —

---

## 8. Illuminazione

**Basi legali** [art. 33 OPAn](#)

**Altre basi** —

---

### Le condizioni sono soddisfatte quando:

- ✓ nel luogo in cui si trovano le attrezzature per il foraggiamento e l'abbeverata e al centro del settore di attività restante, l'intensità luminosa nelle ore diurne è di almeno 15 Lux <sup>a)</sup>;
- ✓ l'intensità luminosa è ottenuta con la luce naturale del giorno <sup>b)</sup>;

Nelle stalle esistenti al 1° settembre 2008 occorre fare uso delle possibilità date o di quelle che possono essere realizzate con spese proporzionate al fine di garantire un'illuminazione naturale sufficiente. Se non è già stato effettuato, le stalle che non dispongono di luce diurna naturale sufficiente devono essere notificate, per i necessari accertamenti, all'autorità cantonale preposta all'esecuzione della protezione degli animali.

- ✓ nel caso di illuminazione naturale insufficiente, si fa ricorso a una fonte di illuminazione artificiale per almeno 8 ore e al massimo 16 ore al giorno. Le lampade a raggi ultravioletti non possono sostituire la luce del giorno;
  - ✓ in caso di utilizzo di programmi di illuminazione, non è prevista più di una fase di oscurità nell'arco delle 24 ore.
- 

### Nota bene

- a) Criterio di valutazione: in presenza di 15 lux, in un giorno mediamente chiaro deve essere possibile compilare il rapporto di controllo all'altezza dell'animale.
  - b) Criterio di valutazione: la superficie permeabile alla luce del giorno nelle pareti o nel soffitto deve corrispondere ad almeno un ventesimo della superficie del pavimento.
-

## 9. Qualità dell'aria, garanzia dell'afflusso di aria fresca e rumore nella stalla

**Basi legali** [art. 11 OPAn](#)

**Altre basi** —

---

### Le condizioni sono soddisfatte quando:

- ✓ non vi sono correnti d'aria nel settore degli animali;
- ✓ non vi è aria soffocante (con bruciore agli occhi o irritazione alle vie respiratorie);
- ✓ è possibile respirare normalmente;
- ✓ nei locali dotati della sola aerazione artificiale vi sono:
  - ✓ un sistema di allarme funzionante oppure
  - ✓ finestre ad apertura automatica (ad es. con interruttore magnetico) oppure
  - ✓ un gruppo elettrogeno d'emergenza;
- ✓ i conigli non sono esposti a rumore eccessivo <sup>1)</sup> per un lungo periodo.

### Osservazione

1) *Un rumore è considerato eccessivo se provoca nell'animale un comportamento aggressivo, di fuga, di scansamento oppure se ne provoca l'irrigidimento e l'animale non si può sottrarre alla fonte del rumore.*

---

**Nota bene** —

---

## 10. Approvvigionamento di foraggio e acqua, esigenze comportamentali

**Basi legali** [art. 4 cpv. 1 und 2 OPAn](#), [art. 64 cpv. 1 OPAn](#)

**Altre basi** Informazioni tecniche [5.6 Fabbisogno di acqua dei conigli](#)

---

### Le condizioni sono soddisfatte quando:

- ✓ i conigli ricevono quotidianamente foraggio grezzo, come fieno o paglia <sup>a)</sup>;
  - ✓ i conigli dispongono in permanenza di oggetti da rodere con cui tenersi occupati;
  - ✓ i conigli ricevono quotidianamente acqua a sufficienza <sup>b)</sup> secondo il loro fabbisogno.
- 

### Nota bene

- a) Per i conigli, il dimensionamento delle attrezzature per il foraggiamento e l'abbeverata è lasciato alla responsabilità dei detentori.
  - b) Ulteriori informazioni sull'approvvigionamento di acqua ai conigli sono contenute nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 5.6 «Fabbisogno di acqua dei conigli».
-

## 11. Detenzione individuale

**Basi legali** [art. 64 cpv. 2 OPAn](#)

**Altre basi** Informazioni tecniche [5.3 Detenzione in gruppo dei conigli](#),  
[5.8 Contatti sociali per i conigli](#)

---

### Le condizioni sono soddisfatte quando:

- ✓ i conigli giovani non sono tenuti individualmente nelle prime otto settimane di vita;
  - ✓ i conigli tenuti da soli sono almeno in contatto olfattivo e uditivo con altri conigli.
- 

**Nota bene** —

---

## 12. Ferimenti e cura degli animali

**Basi legali** [art. 5 OPAn](#), [art. 16 OPAn](#), [art. 177 OPAn](#), [art. 178 OPAn](#), [art. 178a OPAn](#), [art. 179 OPAn](#)

**Altre basi** Informazioni tecniche [16.2 Uccisione corretta di conigli](#)

---

### Le condizioni sono soddisfatte quando:

- ✓ nessun animale presenta ferite causate dagli impianti di stabulazione;
- ✓ gli animali malati o feriti sono sistemati in modo adeguato;
- ✓ gli animali malati o feriti sono adeguatamente curati, trattati, accuditi oppure abbattuti <sup>1)</sup>;
- ✓ gli animali non sono eccessivamente imbrattati;
- ✓ lo stato nutrizionale degli animali è buono;
- ✓ gli artigli non sono eccessivamente lunghi.

#### Osservazione

1) *Gli animali devono essere abbattuti in modo corretto (art. 179 OPAn). La persona che esegue l'uccisione deve essere esperta (art. 177 OPAn). Le prescrizioni rilevanti in materia sono illustrate nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 16.2 «Uccisione corretta di conigli».*

---

**Nota bene** —

---

## 13. Altro

**Basi legali**      [art. 16 OPAn](#)

**Altre basi**      —

---

### **Nota bene**

- Sotto questo punto di controllo è possibile documentare altre fattispecie rilevanti dal punto di vista della protezione degli animali che non fossero state (sufficientemente) considerate sotto i precedenti punti di controllo (ad es. il mancato rispetto di misure disposte o l'esecuzione di pratiche vietate).
-

## Allegato: Misure minime

### A Misure minime di gabbie e parchi per conigli adulti

Categoria animale	kg	Conigli adulti <sup>1) 2)</sup>			
		fino a 2,3	2,3 - 3,5	3,5 - 5,5	>5,5
1 <b>Parchi senza superfici sopraelevate:</b>					
11 Superficie di base <sup>3)</sup>	cm <sup>2</sup>	3400	4800	7200	9300
12 Altezza <sup>4)</sup>	cm	40	50	60	60
2 <b>Parchi con superfici sopraelevate:</b>					
21 Superficie globale <sup>3)</sup> (superficie di base e superficie sopraelevata)	cm <sup>2</sup>	2800	4000	6000	7800
22 di cui superficie minima di base	cm <sup>2</sup>	2000	2800	4200	5400
23 Altezza <sup>4)</sup>	cm	40	50	60	60
3 <b>Superficie complementare per il compartimento del nido</b>	cm <sup>2</sup>	800	1000	1000	1200

#### Osservazioni

- 1) *Coniglie con figliata fino al 35° giorno di vita, maschi, coniglie senza figliata. Sul doppio della superficie minima (box doppio) può essere tenuta una coniglia con la figliata fino al 56° giorno di vita dei cuccioli.*
- 2) *Non è necessario adeguare le gabbie costruite prima del 1° dicembre 1991 se hanno più dell'85 per cento della superficie di cui alla cifra 11.*
- 3) *Su questa superficie si possono tenere uno o due animali adulti compatibili, senza figliata.*
- 4) *Almeno il 35 per cento della superficie complessiva deve avere quest'altezza (cfr. nota bene).*

#### Nota bene

- Nel caso dei conigli, per superficie complessiva si intende la superficie calpestabile senza il nido.
- Determinazione della superficie con l'altezza netta richiesta: la superficie con l'altezza netta richiesta, fissata a più del 35 per cento della superficie complessiva, si riferisce ai requisiti minimi concernenti la superficie complessiva e non alla superficie eventualmente più grande misurata in un determinato parco. Questa indicazione va tenuta presente in particolare se le dimensioni del parco sono superiori rispetto ai requisiti minimi. Il nido non fa parte della superficie complessiva ai fini del calcolo della superficie con l'altezza netta richiesta.
- La superficie, pari al 35 per cento, che soddisfa l'altezza minima deve essere continua.

## B Misure minime di gabbie e parchi per animali giovani dallo svezzamento alla maturità sessuale

Categoria animale		Animali giovani dallo svezzamento alla maturità sessuale		
			Animali giovani di adulti fino a 2,3 kg	Animali giovani di adulti oltre 2,3 kg
4	<b>Dimensioni minime per i parchi senza superfici sopraelevate:</b>			
41	Superficie di base	cm <sup>2</sup>	3400	4800
42	Altezza <sup>1)</sup>	cm	40	50
5	<b>Dimensioni minime per i parchi con superfici sopraelevate:</b>			
51	Superficie globale (superficie di base e superficie sopraelevata)	cm <sup>2</sup>	2800	4000
52	di cui superficie minima di base	cm <sup>2</sup>	2000	2800
53	Altezza <sup>1)</sup>	cm	40	50
6	<b>Superficie per ogni animale giovane con peso fino a 1,5 kg <sup>2)</sup></b>			
61	in gruppi fino a 40 animali	cm <sup>2</sup>	1000	1000
62	in gruppi di oltre 40 animali	cm <sup>2</sup>	800	800
7	<b>Superficie per ogni animale giovane con peso oltre i 1,5 kg <sup>2)</sup></b>			
71	in gruppi fino a 40 animali	cm <sup>2</sup>	-	1500
72	in gruppi di oltre 40 animali	cm <sup>2</sup>	-	1200

### Osservazioni

- 1) *Almeno il 35 per cento della superficie complessiva deve avere quest'altezza (cfr. nota bene).*
- 2) *Per gli animali giovani tenuti con la madre dal 36° o dal 57° giorno di vita (cfr. A osservazione 1) fino alla maturità sessuale valgono le superfici minime indicate alle cifre 6 e 7.*

### Nota bene

- Nel caso dei conigli, per superficie complessiva si intende la superficie calpestabile senza il nido.
- Determinazione della superficie con l'altezza netta richiesta: la superficie con l'altezza netta richiesta, fissata a più del 35 per cento della superficie complessiva, si riferisce ai requisiti minimi concernenti la superficie complessiva e non alla superficie eventualmente più grande misurata in un determinato parco. Questa indicazione va tenuta presente in particolare se le dimensioni del parco sono superiori rispetto ai requisiti minimi. Il nido non fa parte della superficie complessiva ai fini del calcolo della superficie con l'altezza netta richiesta.
- La superficie, pari al 35 per cento, che soddisfa l'altezza minima deve essere continua.